

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 46-2022

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Riaperture

È stata pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022 la L. 52/2022, di conversione del D.L. 24/2022 (Decreto Riaperture). Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e amministrazione del personale.

Articolo	Contenuto
Articolo 3	<p><u>Ingressi nel territorio nazionale e protocolli Covid</u></p> <p>In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza potrà:</p> <p>a) adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;</p> <p>b) introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.</p>
Articolo 5	<p><u>Obbligo mascherine</u></p> <p>Viene prorogato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:</p> <p>a) accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none">• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;• mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;• mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; <p>b) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;</p> <p>c) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.</p>

	<p>Per i lavoratori di cui alla lettera c) le mascherine chirurgiche sono considerate DPI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fino al 15 giugno 2022.</p>
Articolo 8	<p><u>Obbligo vaccinale</u></p> <p>Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, vige l'obbligo vaccinale, che rappresenta condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario e assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.</p> <p>Inoltre, l'obbligo di vaccinazione sussiste, fino al 15 giugno 2022, per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni (l'adempimento, tuttavia, non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la sanzione amministrativa pari a 100 euro).</p>
Articolo 9-bis	<p><u>Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro</u></p> <p>In attesa che sia adottato l'accordo ex articolo 37, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.</p>
Articolo 10	<p><u>Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19</u></p> <p><u>Lavoratori fragili</u></p> <p>Esclusivamente per i soggetti fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 (patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità), viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, D.L. 18/2020, in base alla quale, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comportamento ed è, inoltre, previsto, per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, a esclusione dei datori di lavoro domestico, il diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps. Per i soggetti fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020 (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori disabili con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992), sia dipendenti pubblici che privati, viene inoltre prorogato, fino al 30 giugno 2022, il diritto allo smart working.</p> <p><u>Smart working semplificato</u></p> <p>Viene prorogato al 31 agosto 2022 il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private, che consente di attivare tale modalità di lavoro senza accordo individuale e con una comunicazione massiva dei lavoratori coinvolti, nonché con informativa sulla sicurezza in via telematica anche a mezzo del documento reso disponibile dall'Inail.</p>

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Sono confermate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83, commi 1-3, D.L. 34/2020.

Genitori di figli disabili o con bisogni educativi speciali

Continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, D.L. 1/2022, che prevedono che i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017.

Genitori di figli under 14

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, fino al 31 luglio 2022, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Lavoratori più esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2

Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto fino al 31 luglio 2022, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa e anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 31 maggio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio